

Pubblicato il 05/07/2019

N. 00783/2019 REG.PROV.CAU.
N. 01197/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2019, proposto da

Di Bella S.r.l.s, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Rosa, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio
Villareale, 6;

nei confronti

Casa Vacanze La Gardenia di Jessica Venuti non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del DDG n. 1236/35 del 04 Aprile 2019, e della relativa nota di notifica
dell'Assessorato alle attività produttive prot. n. 24267 del 09.04.2019
trasmessa via pec nella stessa data con il quale è stata dichiarata non
ammissibile la domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al progetto

individuato al prot. n. 095520511265 presentata dalla Di Bella srls, con la motivazione “mancata presentazione della situazione economica e patrimoniale del periodo per le imprese che alla data di presentazione della domanda non avevano ancora chiuso il primo bilancio (vedi punto 4.4.1. lett. b) dell'avviso”;

- del DDG n. 1443/3.S 2168 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 27 del 30.06.2017 “aiuti alle imprese in fase di avviamento - procedura valutativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013 De Minimis” nella parte in cui dispone al paragrafo 4.4. punto 1 lett. b) che i richiedenti dovranno presentare “Documentazione economica: I. per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio e per altri soggetti operanti in attività di natura imprenditoriale in forma singola, copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti; II. per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale del periodo; III. per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, copia degli ultimi due bilanci depositati presso la CCIAA territorialmente competente precedenti la data di presentazione della domanda; nei casi sub I., II. e III., in assenza delle dichiarazioni dei redditi, dei bilanci depositati o della situazione economica e patrimoniale del periodo, il progetto sarà ritenuto inammissibile.

- di ogni altro atto e/o procedimento antecedente e/o successivo , comunque, presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso appare assistito da significativi elementi di fondatezza, alla luce di quanto affermato da questa Sezione nell'ordinanza n. 704/2019, resa in fattispecie analoga, e che sussiste il pericolo di un danno grave ed irreparabile alla luce della dedotta impossibilità di accedere al bene della vita.

Ritenuto, inoltre, che alla luce dell'elevato numero dei soggetti controinteressati sussistono i presupposti per autorizzare sin d'ora l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti soggetti mediante notifica del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell'Assessorato delle Attività Produttive, nello specifico portale dedicato alla procedura per cui è causa, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente:

- a) copia di quest'ultima ordinanza e di un sunto del ricorso;
- b) l'indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi dell'elenco definitivo imprese ammissibili;
- c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

con ulteriore onere altresì di darne documentata prova entro l'ulteriore termine di giorni 10 mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la procedura del P.A.T.;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta l'integrazione del contraddittorio, con le modalità sopra specificate;
- va accolta l'istanza cautelare proposta, con conseguente sospensione degli atti impugnati nella parte in cui – tra le imprese escluse – viene compresa la ditta ricorrente;
- che va fissata per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 2 luglio 2020, con regolazione al definitivo delle spese della fase cautelare, in ragione della necessaria unitarietà della relativa valutazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto sospende l'efficacia degli atti impugnati.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 2 luglio 2020.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Aurora Lento, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

